



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 6/2019

**Oggetto: MODIFICA SOSTANZIALE (A.U.A.) RILASCIATA CON ATTO N.2403 DEL 08.08.2016 AL COMUNE DI NE PER L'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO "PIATTAFORMA ECOLOGICA" SITA IN COMUNE DI NE LOCALITÀ VALLESCURA, RELATIVAMENTE AI TITOLI ABILITATIVI: -"AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI CUI AL CAPO II DEL TITOLO IV DELLA SEZIONE II DELLA PARTE TERZA DEL D.LGS N. 152/06", -"COMUNICAZIONE O NULLA OSTA ART. 8 COMMI 4 O COMMA 6, LEGGE N. 447/95" -"COMUNICAZIONE IN MATERIA DI RIFIUTI ART. 215 E 216 DEL D.LGS. N. 152/06" .**

In data 03/01/2019 il dirigente BRUZZONE MAURO, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il bilancio di previsione triennale 2018/2020, approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitan con Deliberazione n. 10 in data 7/3/2018 a seguito di positivo parere da parte della Conferenza Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore;

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto in particolare, l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Visto altresì, l'art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce la Provincia, o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive;

Vista la Circolare della Regione Liguria D.P.R.59/13. Prime indicazioni disciplina AUA;

Vista la Circolare prot.n.0049801/GAB del 0711.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale"

Visto il Decreto Legislativo 18 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale".

Visto il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, recante "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

Vista la Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18, con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni relative alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

Vista la Legge Regionale 31 ottobre 2006, n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii., recante "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero";

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente 21 luglio 1998, n.350, recante "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero";

Vista, in particolare, la Sezione II della Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. , "Tutela delle acque dall'inquinamento";

Vista la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";

Visto il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne che reca al Capo II, la disciplina prevista dall'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 152/06;

Vista l'istanza di rilascio modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 2403/2016, trasmessa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ne in data 30.08.2017 ed assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova in data 31.08.2017 con prot. n. 47263, completata con documentazione assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 26870 del 17.05.2018, presentata dal Comune di Ne (Sede Legale Ne – Piazza del Mosto 2 – P.IVA 00209460997) per l'insediamento produttivo sito in Comune di Ne Località Vallescura;

Richiamato il Provvedimento Dirigenziale n. 2403 del 08.08.2016, rilasciato ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 , con il quale veniva autorizzato lo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue industriali derivanti dall'insediamento produttivo "piattaforma ecologica" sita in Comune di Ne – Località Vallescura, di titolarità del Comune di Ne;

Rilevato in particolare che nell'ambito dell'istanza di modifica sostanziale di AUA è stata presentata, ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/06, la comunicazione di inizio dell'attività di compostaggio (R3) di rifiuti di cui al paragrafo 16.1 lett. I (rifiuti ligneo cellulose derivanti dalla manutenzione del verde) classificati col codice CER 20.02.01;

Considerato che in base ai quantitativi di rifiuti comunicati (inferiori a 120 t/a) la classe di riferimento per la determinazione dell'importo dei diritti di iscrizione da versare annualmente alla Città Metropolitana di Genova è la sesta, ossia inferiore alle 3.000 t/a.

Considerato il parere igienico sanitario della A.S.L. 4 Chiavarese Dipartimento di Prevenzione U.O. Igiene e Sanità Pubblica prot. n. 36460 del 20.09.2012, assunto al protocollo generale della Provincia di Genova con n. 115376 del 24.09.2012, con il quale si esprime parere igienico sanitario favorevole ai sensi dell'art. 8 della l. r. 16 agosto 1995 n.43, all'istanza di autorizzazione formulata dal Comune di Ne;

Visti:

- la L.R. 20 marzo 1998 n° 12,
- la D.G.R. n° 534/99,
- la Legge n° 447/1995 - artt. 6 - comma 1.d) e 8,
- i Decreti attuativi della legge n° 447/95;

Vista, la L. 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" ed in particolare l'art. 8 cc. 4 e 6 in base ai quali "Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico" (comma 4). "La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta" (comma 6);

Visto il provvedimento del Comune di Ne prot. N.5226 del 17.05.2018, con il quale, sulla base della documentazione prodotta, nel rispetto delle valutazioni in essa contenute si esprime parere favorevole al rilascio del nulla osta acustico ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della Legge 26.10.1995 n.447 e s.m.i. in merito all'esercizio dell'attività di centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani differenziati e di compostaggio, nel rispetto delle condizioni di cui alla Relazione di Impatto Acustico redatta in data Luglio 2017, conservata agli atti del Comune al prot. n. 9927 del 28.08.2017.

Atteso che l'istanza di voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale presentata risulta completa di copia della attestazione di versamento (del 01.08.2017) pari a € 280,00 totali dovuti alla Città Metropolitana di Genova quale contributo per le spese di istruttoria in materia di rifiuti e della attestazione di versamento (del 14.05.2018) pari a € 180,00 totali dovuti alla Città Metropolitana di Genova quale contributo per le spese di istruttoria in materia di scarichi in corpo idrico superficiale, secondo quanto determinato con D.G.P. n. 183/2011, da introitare secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice	Azione	Importo	Struttura Accertamento
3010002	3001624	€ 280,00	88/2017
3010002	3001626	€ 180,00	243/2018

Vista l'istruttoria effettuata dai tecnici della Direzione Ambiente Servizio Tutela Ambientale Ufficio Rifiuti, Scarichi e Bonifiche, come atto presupposto del presente provvedimento dalla quale emerge:

### **Attività**

La Piattaforma Ecologica, ubicata in Località Vallescura, viene utilizzata come centro di conferimento sia di rifiuti raccolti in modo differenziato sia RAEE.

È intenzione dell'Amministrazione Comunale predisporre, presso il centro in parola, una zona destinata ad accogliere gli scarti della manutenzione del verde provenienti dal territorio del Comune per essere sottoposti ad un semplice processo di biossidazione aerobica naturale.

I rifiuti conferiti saranno quelli compostabili ( codice CER 200201 ) quali legname proveniente dal taglio di alberi e dal giardinaggio, foglie, paglia e erba.

L'area di conferimento sarà costituita da una piattaforma in calcestruzzo, avente una superficie utile di circa 30 m<sup>2</sup> e dotata di cordolo perimetrale in cemento.

Il rifiuto ligneo-cellulosico arriverà in impianto già triturato mediante trituratore mobile attivo presso i vari cantieri di taglio operativi sul territorio. I rifiuti compostabili saranno vagliati e mescolati in modo da ottenere una miscela pronta per il processo di decomposizione.

Il gestore opererà in modo che i processi aerobici di compostaggio si sviluppino con un apporto di ossigeno adeguato alle necessità. Tale apporto verrà garantito da una periodica miscelazione del materiale e bagnatura leggera soprattutto nei periodi estivi.

Le acque reflue di percolazione e di dilavamento dei rifiuti saranno raccolte da una canaletta grigliata posta su un lato della piattaforma di deposito e convogliate direttamente all'impianto di depurazione acque già installato, il cui scarico è stato autorizzato dalla Città Metropolitana di Genova con Autorizzazione Unica Ambientale n. 2403 del 08.08.2016.

L'impianto di depurazione, in continuo, presenta un dimensionamento e una potenzialità in grado di garantire la depurazione anche delle acque reflue derivanti dall'attività di compostaggio dei rifiuti lignei.

Ritenuto che possa farsi luogo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ( A.U.A. ), con le prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

Considerato che le verifiche effettuate non hanno portato in evidenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al procedimento in oggetto;

Tutto quanto ciò premesso,

#### DISPONE

1) di modificare l'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente ai titoli:

- autorizzazione allo scarico di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 ss.mm.ii.;
- comunicazione o nulla osta art. 8, commi 4 o comma 6, legge 26 ottobre 1995 n.447;
- comunicazione in materia di rifiuti art. 215 e 216 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 rilasciata al Comune di Ne con provvedimento Dirigenziale Atto n. 2403 del 08.08,2016 ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

2) di sottoporre il Comune di Ne, in relazione all'autorizzazione suddetta in materia di scarichi e gestione delle acque, al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) il Comune di Ne dovrà comunicare alla Città Metropolitana di Genova Direzione Ambiente e all'ARPAL Dipartimento Provinciale di Genova, la data di inizio dell'attività di compostaggio dei rifiuti;

- b) la canaletta di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento e di percolazione dovrà essere tenuta costantemente libera da detriti e perfettamente efficiente;
  - c) le pendenze di scorrimento dell'area di compostaggio dei rifiuti dovranno essere tali da garantire il regolare deflusso delle acque ai sistemi di raccolta e convogliamento;
  - d) i rifiuti compostabili dovranno essere depositati esclusivamente all'interno della piattaforma cementata e gli stessi non dovranno fuoriuscire dal cordolo perimetrale di contenimento;
  - e) il cordolo perimetrale di contenimento in calcestruzzo dovrà essere integro e perfettamente funzionale lungo tutta la sua estensione;
  - f) la superficie dell'area di compostaggio dovrà essere mantenuta in buon stato di manutenzione priva di crepe, fessurazioni, buche, ecc., al fine di evitare infiltrazioni negli strati superficiali del suolo di acque contaminate;
  - g) i valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo, con acque di raffreddamento o di lavaggio;
- 3) di rilasciare nulla osta acustico ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della Legge 26.10.1995 n.447 e s.m.i. in merito all'esercizio dell'attività di centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani differenziati e di compostaggio, nel rispetto delle condizioni di cui alla Relazione di Impatto Acustico redatta in data Luglio 2017, conservata agli atti del Comune al prot. n. 9927 del 28.08.2017.
- 4) di autorizzare il Comune di Ne all'attività di recupero di rifiuti non pericolosi - in regime di procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 - presso l'area, indicata nella planimetria allegata al presente atto, dell'insediamento sito nel comune di Ne, presso il centro di raccolta rifiuti sito in loc. Vallescura, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:
- a) presso l'impianto potrà essere effettuato il recupero mediante compostaggio (R3) della tipologia di rifiuti riportata, con i relativi quantitativi massimi di stoccaggio e trattamento, nell'allegato 1 alla presente atto; in particolare dalla tipologia di rifiuti di cui al paragrafo 16.1 dell'Allegato 1 Suballegato 1 del D.M. 5.2.98 potrà essere ottenuto compost prodotto al fine di attestare la conformità ai parametri fissati dal D. Lgs. 75/2010, allegato 2 tabella 2 riga 4 per gli "Ammendante compostato verde";
  - b) il deposito del compost risultante conforme alle specifiche di cui alla precedente lettera a) dovrà essere individuato da segnaletica orizzontale e/o verticale;
  - c) i rifiuti soggetti a recupero finale (R3) presso l'impianto oggetto della presente autorizzazione dovranno essere destinati ad effettivo ed oggettivo utilizzo entro 18 mesi dalla data di presa in carico;
  - d) l'area di trattamento rifiuti dovrà essere chiaramente individuata con segnaletica verticale e/o orizzontale;
  - e) la recinzione dell'impianto e la pavimentazione impermeabile dell'area di trattamento dei rifiuti dovranno essere mantenute funzionalmente integre;

- f) presso l'impianto, giornalmente, non potranno essere immessi nel processo di compostaggio (R3) più di 2,4 tonnellate di rifiuti;
- g) il processo di compostaggio non potrà avere, complessivamente, una durata inferiore a 90 giorni;
- h) dovranno essere eseguiti controlli analitici sul compost prodotto al fine di attestare la conformità del prodotto finale ai parametri di legge fissati dal D. Lgs. 75/2010, allegato 2 tabella 2 riga 5 per gli "Ammendanti compostati verdi". Nel caso in cui il compost prodotto non possedesse i requisiti di cui sopra dovrà esserne garantita la tracciabilità e gestito conseguentemente come rifiuto;
- i) dovranno essere messi in atto modalità gestionali al fine di evitare lo sviluppo di emissioni di odori molesti;
- j) su di un quaderno d'impianto, da conservare in sito, dovranno essere annotati i dati relativi alla conduzione dell'impianto riportando, per ogni quantitativo: data di inizio trattamento (R3), data di ottenimento del compost conforme alle caratteristiche di cui alla precedente lettera con lett. a), data di avvio ad effettivo ed oggettivo utilizzo del compost ottenuto;
- k) prima dell'inizio dell'attività l'impianto dovrà essere dotato di adeguato strumento di pesa per i rifiuti conferiti presso l'insediamento;
- l) dovranno essere tempestivamente presentate alla Città Metropolitana di Genova le dichiarazioni attestanti i requisiti soggettivi di cui all'art. 10 del D.M. 5.2.1998 in occasione di ogni eventuale futura variazione dei soggetti individuati dallo stesso art. 10 citato;
- m) prima dell'inizio dell'attività e, per gli anni solari successivi al primo, entro il 30 aprile di ogni anno dovranno essere versati alla Città Metropolitana i diritti di iscrizione determinati secondo quanto disposto dall'art. 214 comma 6 del D.Lgs. 152/2006;
- n) prima dell'inizio dell'attività, dovrà essere costituita garanzia finanziaria a favore della Città Metropolitana di Genova di entità pari ad una copertura di € 20.080,83 con una delle seguenti modalità:
- reale e valida cauzione ai sensi dell'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;
  - polizza fideiussoria che preveda l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e senza eccezioni, con efficacia fino a svincolo da parte dell'Amministrazione beneficiaria;
- o) la garanzia finanziaria prestata a favore della Città Metropolitana di Genova in osservanza alla prescrizione di cui alla precedente lettera p) dovrà coprire l'intera durata dell'autorizzazione e sarà svincolabile al termine delle verifiche e valutazione delle condizioni del sito e comunque entro i due anni successivi alla scadenza. Nel caso il contratto stipulato con l'istituto di garanzia abbia termine prima della scadenza dell'autorizzazione, tale termine implicherà la stessa prassi con svincolo a seguito di verifiche. Se tale garanzia non dovesse essere sostituita o compensata da nuovo contratto, prima della scadenza della copertura precedente, l'autorizzazione ne risulterà automaticamente sospesa senza dilazione di

termini, fino a trasmissione e accettazione da parte del beneficiario della nuova polizza fideiussoria. Fa eccezione il tacito rinnovo periodico della medesima polizza che dovrà comunque rispondere delle eventuali necessità di intervento per fatti o eventi riferibili all'intera durata dell'attività;

p) l'entità della garanzia di cui alla precedente lettera p) potrà essere ridotta del 40% in caso di possesso per l'impianto della certificazione del Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2004 o del 50% se l'impresa è registrata ai sensi del regolamento Emas 1221/2009/CE; la Società dovrà inviare tempestivamente alla Città Metropolitana di Genova, ogni eventuale attestazione di certificazioni di qualità (o suo rinnovo) ottenuta;

q) copia originale della garanzia finanziaria costituita in ottemperanza alla precedente lettera p) dovrà essere tempestivamente trasmessa alla Città Metropolitana di Genova per l'accettazione della stessa;

r) dovrà essere mantenuta per tutta la durata della presente autorizzazione una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni ambientali e danni a terzi derivanti dall'esercizio dell'attività di recupero;

s) per ogni altro aspetto l'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle norme tecniche gestionali e nel mantenimento delle condizioni e dei requisiti stabiliti dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.

t) alla chiusura dell'impianto:

i) dovrà essere assicurata la messa in sicurezza del sito e il ripristino del luogo, compatibile con la destinazione d'uso del sito stesso, in conformità alla normativa vigente;

ii) la Ditta dovrà assicurare la rimozione dall'area dei rifiuti presenti;

iii) la Ditta dovrà predisporre controlli sulle matrici ambientali potenzialmente suscettibili di contaminazione determinata dall'attività svolta; nel caso la tipologia dei rifiuti stoccati e le condizioni di esercizio dell'attività consentano di escludere la compromissione delle matrici ambientali, dovrà comunque essere relazionato sulle motivazioni alla base di tale conclusione.

5) di provvedere all'iscrizione dell'attività di cui al precedente punto 4), al n. 519 del registro metropolitano dei soggetti che effettuano attività di recupero rifiuti, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006;

6) di trasmettere il presente atto al S.U.A.P. del Comune di Ne, per la successiva trasmissione:

- al soggetto gestore;
- all'ARPAL e alla ASL 4 Chiavarese ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo;
- alla Regione Liguria e alla Sezione Regionale della Liguria dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali;

7) di introitare le somme di € 280,00 e €180,00 versati dal Comune di Ne secondo lo schema riportato in premessa e di seguito denominato *dati contabili* :

#### DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
EN TR ATA	301000 2	0	300162 6	+	180,00					243	2018		
<b>Note:</b>													
EN TR ATA	301000 2	0	300162 4	+	280,00					88	2017		
<b>Note:</b>													
<b>TOTALE ENTRATE:</b>				+	460,00								
<b>TOTALE SPESE:</b>				-									

È fatto salvo quant'altro contenuto nell'Atto Dirigenziale n. 2403 del 08.08.2016, nonché tutti gli obblighi comunque disposti per legge e applicabili al caso.

Altresì si ricorda che:

- nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'art. 214, comma 6, del D.Lgs. n. 152/06, per la determinazione dei diritti di iscrizione (prescritti alla lettera n) del presente Atto) al registro dei soggetti che effettuano operazioni di recupero rifiuti, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente 21 luglio 1998, n.350;
- il Comune dovrà provvedere alla adozione e messa in atto di tutti i dispositivi in materia di prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro in base alle norme vigenti ed eventualmente secondo le modalità dettate e/o concordate dalla S.C.P.S.A.L. della ASL competente.


Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento ai sensi del D.Lgs n.104/2010.

**Sottoscritta dal Dirigente  
(BRUZZONE MAURO)  
con firma digitale**

## ALLEGATO 1

<b>Paragrafo di riferimento D.M. 05/02/1998</b>	<b>Tipologia rifiuti</b>	<b>CER</b>	<b>Descrizione attività</b>	<b>Quantità massime annue</b>	<b>Quantità massima di trattamento al giorno</b>
16.1 lett. l)	Rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde	200201	Compostaggio attraverso processo di trasformazione non inferiore ai 90 giorni comprendenti un fase di bio-ossidazione in cumulo rivoltato <b>(R3)</b>	120 t	2,4 t

# PLANIMETRIA CENTRO DI RACCOLTA VALLESCURA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER ATTIVITA' DI COMPOSTAGGIO AEROBICO DI SFALCI E RAMAGLIE SCALA 1:200



## LEGENDA

- 1 griglie e pozzetti di raccolta acque
  - 2 pozzetto di raccolta e ispezione
  - 3 impianto in continuo con dissabbiatore-separatore fanghi e disoleatore-separatore oli
  - 4 pozzetto di ispezione e campionamento
  - 5 scarico a rio
- superfici scolanti delimitate con cordoli di contenimento
- altre superfici scolanti senza rischio di contaminazione
- altre superfici scolanti senza rischio di contaminazione con proprio sistema di smaltimento

punto di immissione scarico  
 coordinate Gauss-Boaga  
 Longitudine Est 1.536.109  
 Latitudine Nord 4.911.474



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

**Proponente: Ufficio Rifiuti scarichi e bonifiche**

**Oggetto: MODIFICA SOSTANZIALE (A.U.A.) RILASCIATA CON ATTO N.2403 DEL 08.08.2016 AL COMUNE DI NE PER L'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO "PIATTAFORMA ECOLOGICA" SITA IN COMUNE DI NE LOCALITÀ VALLESCURA, RELATIVAMENTE AI TITOLI ABILITATIVI: -"AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI CUI AL CAPO II DEL TITOLO IV DELLA SEZIONE II DELLA PARTE TERZA DEL D.LGS N. 152/06", -"COMUNICAZIONE O NULLA OSTA ART. 8 COMMI 4 O COMMA 6, LEGGE N. 447/95" -"COMUNICAZIONE IN MATERIA DI RIFIUTI ART. 215 E 216 DEL D.LGS. N. 152/06"**

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

### VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENT RAT A	3010002	0	3001626	+	180,00					243	2018		
<b>Note:</b>													
ENT RAT A	3010002	0	3001624	+	280,00					88	2017		
<b>Note:</b>													
<b>TOTALE ENTRATE:</b>				+	460,00								
<b>TOTALE SPESE:</b>				+									



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Genova li, 03/01/2019

**Sottoscritto dal responsabile  
dei Servizi Finanziari  
(POLESE BARBARA)  
con firma digitale**



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Certificato di avvenuta pubblicazione

Atto Dirigenziale N. 6 del 03/01/2019

UFFICIO  
Servizio Tutela ambientale  
Ufficio Rifiuti scarichi e bonifiche

**Oggetto:** MODIFICA SOSTANZIALE (A.U.A.) RILASCIATA CON ATTO N.2403 DEL 08.08.2016 AL COMUNE DI NE PER L'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO "PIATTAFORMA ECOLOGICA" SITA IN COMUNE DI NE LOCALITÀ VALLESCURA, RELATIVAMENTE AI TITOLI ABILITATIVI: -"AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI CUI AL CAPO II DEL TITOLO IV DELLA SEZIONE II DELLA PARTE TERZA DEL D.LGS N. 152/06", -"COMUNICAZIONE O NULLA OSTA ART. 8 COMMI 4 O COMMA 6, LEGGE N. 447/95" -"COMUNICAZIONE IN MATERIA DI RIFIUTI ART. 215 E 216 DEL D.LGS. N. 152/06" .

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di Genova dal 03/01/2019 al 18/01/2019 per 15gg. consecutivi.

Genova li, 28/01/2019

Sottoscritta  
dall'Incaricato della Pubblicazione  
(GAMBINO FRANCESCO)  
con firma digitale